

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 settembre 2018, n. Z00001

Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTI:

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 9 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale n. 27/98 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
- la legge regionale n. 5/ 2014 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio approvato con DCR n. 14/2012;

VISTO in particolare l’art. 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici

Il Presidente della Regione Lazio

o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO in particolare l'art 117 del D.Lgs. 112/98 che prevede: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

ATTESO che con sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia è stata annullata la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura: a) un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”; b) un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”;

CONSIDERATO che la sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia relativamente ai limiti da applicare allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi (C10-C40) e fenoli, rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, richiamando esplicitamente i limiti previsti dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta;

ATTESO che è in corso l'iter per l'approvazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto *“Regolamento recante modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”* che annovera la disciplina dello spandimento dei fanghi, inserendo limiti specifici per parametri ad oggi non normati quali gli idrocarburi (C10-C40), che ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2018;

CONSIDERATO che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati da un contenuto di idrocarburi (C10-C40) generalmente superiore ai limiti individuati dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 pertanto, in seguito alla sentenza del TAR Lombardia, gli impianti di trattamento dei fanghi hanno interrotto il riutilizzo fanghi in agricoltura e ne hanno altresì sospeso il ritiro, in particolare dagli impianti di depurazione delle acque reflue;

VISTE:

Il Presidente della Regione Lazio

- Le note dei gestori del servizio idrico integrato ed in particolare le note di ACEA ATO 2 n.288981/P del 24/7/2018, acquisita al protocollo regionale n. 457003.25-07-2018, n. 309215 del 3/8/2018, acquisita al protocollo regionale n. 486158.06-08-2018, n. 316649 del 7/8/2018, acquisita al protocollo regionale n. 0491782.08-08-2018 e la nota prot. 329347 del 21/8/2018, acquisita al protocollo regionale n. 508234 del 21/8/2018;
- La nota del Dipartimento di Protezione civile DPC/PRE/44182 del 31/7/2018 acquisita al protocollo regionale n. 473689.31-07-2018, che segnala le criticità rappresentate da ACEA ATO 5;
- La nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela, del Territorio e del Mare, Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, prot. 13087 del 6/8/2018, acquisita al protocollo regionale n. 487793 del 6/8/2018;

CONSIDERATO che la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e la mancanza di modalità di gestione e destini per i fanghi prodotti dai depuratori potrebbe comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue;

CONSIDERATO inoltre che con nota prot. 496779 del 9/8/2018 la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha chiesto parere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 all'ARPA Lazio ed a tutte le ASL del territorio regionale affinché gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nella Regione Lazio, per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183 lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti:

- Arpa Lazio prot. 57111 del 17/8/2018 acquisito al protocollo regionale n. 506117 del 20/8/2019 con il quale esprime il seguente parere "si ritiene che la deroga al limite temporale e/o volumetrico di deposito dei rifiuti possa essere concessa a condizione che la deroga in questione sia limitata nel tempo e finalizzata ad individuare modalità alternative di smaltimento/recupero dei fanghi in questione. Si ritiene altresì che ai fini di una gestione in sicurezza e con un adeguato grado di protezione ambientale:
 - o Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
 - o Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
 - o Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;

Il Presidente della Regione Lazio

- Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti
- ASL Roma 1 prot. 105493 del 20/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 507954 del 21/8/2018 che comunica che non si ravvisano motivi ostativi alla deroga temporale richiesta per il deposito temporaneo dei fanghi, purché ovviamente siano adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e gestionali affinché sia minimizzato l'impatto sulla salute della popolazione, in particolare per le emissioni da sostanze osmogene. Inoltre negli impianti di deposito temporaneo dovranno essere poste in essere attività aggiuntive di monitoraggio e controllo interne da comunicare agli enti preposti per le opportune valutazioni;
- ASL Roma 2 prot. 138272 del 20/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 507577 del 20/8/2018 con il quale viene trasmesso il parere della UOC SISP che esprime parere favorevole temporaneo e subordinato alle imprescindibili valutazioni preliminari da parte degli enti competenti in materia ambientale e dell'autorità sanitaria locale. Si considera necessario che gli enti interessati adottino tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati ad assicurare nel periodo di deroga il massimo livello di tutela della salute pubblica, in particolare impedire emissioni odorigene che possano creare disagio alla popolazione residente nelle adiacenze degli impianti di depurazione. Si ritiene opportuno inoltre che nel periodo di deroga siano garantiti e intensificati i previsti controlli e monitoraggi degli impianti di depurazione e dei depositi temporanei.
- ASL Roma 3 prot. 55802 del 20/8/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 507960 del 21/8/2018 esprime parere favorevole e ritiene necessario conoscere gli spazi previsti per lo stoccaggio e le misure previste per il trattamento dei colaticci prodotti, nonché le azioni di contenimento delle infiltrazioni meteoriche, al fine di prevedere eventuali azioni correttive/preventive per quanto concerne i rischi correlati alle tematiche di sanità pubblica.
- ASL Roma 4 prot. 40394 del 17/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 506391 del 20/8/2018 esprime parere favorevole condizionato all'adozione di accorgimenti che verranno suggeriti dagli enti tecnici competenti affinché lo stoccaggio eviti situazioni di insalubrità per la popolazione esposta, derivanti dalle possibili emissioni in particolare odorigene. Chiede che durante il periodo di deroga vengano garantiti i necessari controlli e monitoraggi degli impianti di depurazione e dei depositi temporanei.
- ASL Roma 5 prot. 24335 del 20/8/2018 rimanda al parere di ARPA rimanendo a disposizione con i suoi servizi dedicati a partecipare ad un gruppo di lavoro con le altre ASL a supporto della Direzione in caso di prolungamento dell'emergenza;
- ASL Roma 6 prot. 46335 del 20/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 507414 del 20/8/2018 esprime parere favorevole condizionato all'adozione di accorgimenti che verranno suggeriti dagli enti tecnici competenti affinché lo stoccaggio eviti situazioni di

Il Presidente della Regione Lazio

insalubrità per la popolazione esposta, derivanti dalle possibili emissioni in particolare odorigene. Chiede che durante il periodo di deroga vengano garantiti i necessari controlli e monitoraggi degli impianti di depurazione e dei depositi temporanei;

- ASL Rieti prot. 43560 del 23/8/2018 acquisita al protocollo regionale n. 512650 del 23/8/2018 esprime parere favorevole a condizione del rispetto della norma di buona tecnica delle fasi di trattamento dei fanghi e in considerazione delle possibili emissioni odorigene devono essere garantiti i necessari controlli e monitoraggi degli impianti di depurazione e dei depositi temporanei posti in atto dagli organi tecnici deputati
- ASL Latina prot. 16777 del 16/8/2018 acquisito al protocollo regionale n. 506375 del 20/8/2018 esprime parere favorevole a condizione che siano adottate e valutate dagli enti tecnici preposti tutte le migliori tecnologie e accorgimenti atti a garantire nel periodo di stoccaggio un elevato livello di tutela della salute evitando ogni possibile situazione di insalubrità per la popolazione esposta derivante dalle possibili emissioni odorigene provenienti dallo stoccaggio dei fanghi di depurazione. Inoltre durante qualsiasi fase operativa siano sempre messe in atto le procedure di prevenzione e sicurezza dei lavoratori previste in caso di rischio “Ambienti Confinati” così come normate dal D.Lgs. 81/08 e DPR 177/11.

RITENUTO, pertanto, di dover individuare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente prevedendo che gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica secondo le indicazioni sopra esposte dai competenti ARPA Lazio e ASL

RITENUTO necessario che gli impianti appartenenti alle tipologie sopra individuate che ai sensi della presente ordinanza opereranno in deroga siano tenuti a darne comunicazione alla Regione Lazio, l'Arpa Lazio, la ASL, la Provincia ed il Comune di competenza dell'impianto

STABILITO che la presente ordinanza è una misura straordinaria finalizzata a consentire ai gestori degli impianti di depurazione della Regione Lazio di trovare soluzioni alternative alla gestione dei fanghi aventi codice EER 190805 entro il tempo di un anno stabilito come appresso

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza

Il Presidente della Regione Lazio

di ricettori sensibili nell'immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all'interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:

- gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno secondo le seguenti prescrizioni:
 - o Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
 - o Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
 - o Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene
 - o Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti
 - o Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio

I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive alle Province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA ed alle ASL della Regione Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti